



Ente d'Ambito Aquilano

DELIBERAZIONE n. 6
del 28 luglio 2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: *Approvazione della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 1 Aquilano e il gestore Soc. Gran Sasso Acqua S.p.A.*

L'anno **duemilasedici**, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 11:30, presso la sede dell'Ente d'Ambito Aquilano, è presente il Commissario Unico Straordinario dell'ATO n. 1 Aquilano Ing. Luciano Di Biase, nominato con D.P.G.R. n. 37 del 13 aprile 2016.

Assiste il Dott. Claudio Paciotti nella sua qualità di Segretario dell'Ente d'Ambito Aquilano.

Partecipa il Direttore dell'Ente d'Ambito Aquilano Ing. Corrado Rossi.

IL COMMISSARIO UNICO STRAORDINARIO

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;

Visti D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.





Ente d'Ambito Aquilano

DELIBERAZIONE n. 6
del 28 luglio 2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: *Approvazione della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 1 Aquilano e il gestore Soc. Gran Sasso Acqua S.p.A.*

L'anno **duemilasedici**, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 11:30, presso la sede dell'Ente d'Ambito Aquilano, è presente il Commissario Unico Straordinario dell'ATO n. 1 Aquilano Ing. Luciano Di Biase, nominato con D.P.G.R. n. 37 del 13 aprile 2016.

Assiste il Dott. Claudio Paciotti nella sua qualità di Segretario dell'Ente d'Ambito Aquilano.

Partecipa il Direttore dell'Ente d'Ambito Aquilano Ing. Corrado Rossi.

IL COMMISSARIO UNICO STRAORDINARIO

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;

Visti D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Viste le Deliberazioni Autorità Energia Elettrica Gas e Settore Idrico - AEEGSI:

- 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR),
- 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 recante la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali
- 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 recante Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2

Viste le LL.RR. n.2/97 e s.m.i.; L.R. n.31/2010 e s.m.i.; LR. n.9/2011 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Regionale DPGR n.1 del 16.01.2013;

Vista la delibera G.R.A. n. 979 del 28.08.2006 con la quale sono state stabilite direttive per la gestione del servizio ed è stata approvata la Convenzione - tipo e relativo Disciplinare;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 51/9 del 16.12.2015, inerente D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque;

Visti in particolare i commi 15, 16, 17, 20 e 21 della LR 9/2011 inerenti al Commissario Unico Straordinario;

Visto il DPGR n. 37 del 13/04/2016 con il quale l'Ing. Luciano Di Biase è stato nominato Commissario Unico Straordinario ai sensi della LR 9/2011 fino alla costituzione e alla piena operatività dell'ERSI che avverrà a seguito di insediamento di tutti gli organi di cui all'art. 1, comma 9, della LR 9/2011;

Visto in particolare il comma 15 della LR 9/2011 che prevede " ... omissis....L'ERSI (*CUS fino alla piena operatività del costituendo Ente*) firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori...".

Vista la Delibera dell'Ente d'Ambito n.1 Aquilano n. 12 del 23/12/2013, con cui è stata affidata *in house* la gestione del Servizio Idrico Integrato, fino al 31/12/2031 alla Società Gran Sasso Acqua S.p.A.;

Richiamata la Convenzione e il relativo Disciplinare per la gestione del Servizio Idrico Integrato firmata dalle parti in data 26/6/2003;

Considerato, che con la Deliberazione 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015, l'AEEGSI ha disposto che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Richiamata la nota del 21 aprile 2016 prot. n. 146, con cui è stato comunicato al Gestore che con il supporto di ANEA era in corso la predisposizione dell'accordo convenzionale in ottemperanza delle disposizioni AEEGSI;

Richiamata la nota del 17 maggio 2016 prot. n. 184, con cui è stata trasmessa al Gestore la bozza della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 1 Aquilano e il gestore Soc. Gran Sasso Acqua S.p.A. per acquisirne le eventuali osservazioni;

Viste le osservazioni pervenute dal Gestore con deliberazione del C.d.A. n. 12 del 30 maggio 2016, con nota del 30 maggio 2016 prot. n. 2588;

Visti gli esiti dell'incontro tenutosi in data 14 giugno 2016 in L'Aquila presso la sede dell'Ente d'Ambito Aquilano, per la definizione del testo della Convenzione, come da resoconto trasmesso in data 16 giugno 2016, che pienamente condiviso dalle parti è stato trasmesso al Gestore con nota del 16 giugno 2016;

Considerato che la Convenzione oggetto della presente deliberazione è stata sottoscritta dalle parti in data 18/7/2016;

Ritenuto di approvare la Convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 1 Aquilano e il gestore Soc. Gran Sasso Acqua S.p.A. redatta integrando le clausole della Convenzione Tipo AEEGSI e le ulteriori norme nazionali e regionali di settore in modo da renderla pienamente conforme alle norme vigenti;

Ritenuto di trasmettere la presente deliberazione alla ASSI della Provincia di L'Aquila;

Visti:

il D.lgs 267/2000 e s.m.i.,

le LLRR 2/97 e s.m.i. e 9/2011 e s.m.i.

Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Delibera



1. di approvare la Convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. Aquilano e il gestore Soc. Gran Sasso Acqua S.p.A. sottoscritta in data 18/7/2016 di cui all'Allegato 1 delle presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. trasmettere la presente Deliberazione:
 - a. alla ASSI di L'Aquila
 - b. all'AEEGSI
 - c. al Gestore Soc. Gran Sasso Acqua S.p.A.
 - d. alla Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
3. di pubblicare la presente deliberazione sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale www.atoabruzzo.it

Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 6 del 28 luglio 2016 oggetto:
**Approvazione della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori
del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 1 Aquilano e il
gestore Soc. Gran Sasso Acqua S.p.A.**

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 49, commi 1 e 2, del T.U. 18 agosto 2000 n° 267, nei limiti delle
proprie competenze attesta l'assenza nell'Ente di funzionari responsabili di servizi, sulla proposta, in
ordine alla regolarità tecnica, si esprime: **Parere favorevole***

L'Aquila, 28/7/2016

Il Direttore
ing. Corrado Rossi



**CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE AFFIDANTE E
GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

NELLA REGIONE ABRUZZO

**(art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n.2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e
s,m.i.; DGR 979 del 28.08.2006; LR n.9 del 12.04.2011 e s.m.i; DELIBERAZIONE
AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 656/2015/R/IDR)**

Il giorno Cinque del mese di Luglio dell'anno duemilasedici,

tra

L'Ente d'Ambito n.1 Aquilano (di seguito EGA), C.F. 93027310668, in persona del Commissario Unico Straordinario Ing. Luciano Di Biase ai sensi del DPGR n. 37 del 13/04/2016, autorizzato alla stipula giusta LR 9/2011

e

Soc. Gran Sasso Acqua S.p.A. (di seguito Gestore), P.IVA/C.F. 00083520668, in persona del Dott. Americo Di Benedetto, il quale interviene nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione autorizzato alla stipula, giusta deliberazione dell'Assemblea n. 07 del 25/06/2013

PREMESSO

che la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha comportato una riorganizzazione della gestione dei servizi attinenti la risorsa idrica di carattere funzionale (prevedendo l'accorpamento dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione delle acque reflue, ora compresi nella definizione di servizio idrico integrato), territoriale (attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi) ed economico-finanziario (con l'istituzione della tariffa);

che con Legge Regionale n. 2/1997 la Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8 della Legge n. 36/1994, ha delimitato all'interno del proprio territorio sei ambiti territoriali ottimali;

che l'art. 143, comma 1, del D.lgs. 152/2006 prevede che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;

che l'art. 144, comma 1, del D.lgs. 152/2006, conferma che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato;

che l'art. 151, comma 1 e 2, del D.lgs. 152/2006, prevedono:

- Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
- b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara;
- c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
- f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
- g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
- h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;
- i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;
- m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
- p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore;

che la Legge 164/2014 di conversione del DL 133/2014 all'art. 7 prevede "Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole "l'Autorità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente di governo dell'ambito" e le parole "le Autorità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di governo dell'ambito";

che con la Delibera G.R.A. n. 979 del 28.08.2006 sono state stabilite le direttive per la gestione del servizio ed è stata approvata la Convenzione - tipo e relativo Disciplinare;

che con Legge Regionale n.9/2011 art.1, comma 5 e ss, la Regione Abruzzo ha delimitato un ambito territoriale unico coincidente con l'intero territorio regionale;

che con la stessa LR 9/2011:

- è stato costituito il soggetto d'ambito, ERSI, competente per l'intero ambito territoriale unico regionale;
- è stata demandata all'ERSI la firma della convenzione per la gestione del Servizio, con compiti di controllo degli adempimenti e rispetto degli obblighi convenzionali da parte del Gestore;

che il comma 19 della LR 9/2011 prevede "L'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi...omissis...";

che il comma 28 della LR 9/2011 prevede "Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. E' vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società

di patrimonio. Al fine di individuare il destinatario delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, non trasferite agli Enti locali, di cui alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987, l'ERSI coordina le Società di gestione del Servizio per promuovere le azioni per la tutela del carattere demaniale delle stesse, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi. A tutela dei Comuni, per il patrimonio societario conferito dagli stessi ai soggetti gestori, resta inteso che è demaniale, indisponibile e non trasferibile.”;

che con Delibera dell'Ente d'Ambito n. 12 del 23/12/2013, è stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato, fino al 31.12.2031 alla Società Gran Sasso Acqua S.p.A.;

che in data 26/06/2003, è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione del SII dell'ambito di riferimento ex LR 2/97;

che, ai sensi dell'art.1 comma 24 e succ. della LR. N.9/2011 e s.m.i. sono state apportate modifiche e integrazioni alla convenzione tipo approvata con DGR 979/2006;

che con verbale dell'Assemblea dei soci n. 13 del 28 novembre 2013 il Gestore GSA Spa ha certificato, come richiesto dall'ambito (nota 414 del 23.07.2013 e nota CUS 337 del 28.10.2013), la sussistenza dei requisiti necessari all'affidamento diretto del servizio, c.d. in house, ratificando il parere positivo dell'ASSI rispetto alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti per l'affidamento in house giusta verbale n.8 del 10 dicembre 2013;

che con atto n. 413/U del 31.12.2013 il CUS, ai sensi dell'art. 34, commi 13 e 14 del DL 152/2012, ha approvato la relazione necessaria a dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto, sulla base delle dichiarazioni (certificazioni) effettuate dai soggetti gestori e sulla base della definizione dei procedimenti avviati con comunicazione CUS n.229/U del 18.09.2012;

che ai sensi dell'art.2 comma 3 della convenzione tipo approvata con DGR 979/2006, è previsto che qualora la Regione dovesse variare la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali, l'Autorità, in accordo con il Gestore, potrà apportare modifiche alle previsioni della presente Convenzione, ivi incluse quelle relative alle condizioni finanziarie ed economiche;

che l'EGA e i soggetti Gestori del SII danno atto che la Regione Abruzzo, in caso di inadempimento dell'Ente o del Gestore nelle comunicazioni di cui all'art. 21 della Convenzione o di inadempimenti sanzionabili con la risoluzione dell'affidamento al Gestore, ai sensi dell'art. 29 della Convenzione, nonché in caso di vertenze di contenzioso fra Ente ed il Gestore, che possano pregiudicare la tutela e conservazione dei beni demaniali regionali affidati in uso all'EGA, assume, ai sensi dell'art. 823 del cc, tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela degli stessi beni;

che l'EGA e i soggetti Gestori del SII danno atto che la Regione Abruzzo, in caso di inottemperanza da parte dell'EGA o del Gestore delle comunicazioni relative alla titolarità delle opere e di quelle da rendere ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, della Convenzione tipo, , si riserva la facoltà previa diffida, di sospendere o differire, per quanto compatibile con la realizzazione dei programmi di finanziamento, o revocare i finanziamenti pubblici programmati dalla regione a favore dell'EGA e affidare l'esecuzione degli interventi ad altro Ente pubblico ritenuto idoneo;

che, l'Autorità d'Ambito (LR 2/1997) previa ricognizione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni, - dalla quale risulta la titolarità delle opere demaniali, ai sensi degli artt. 822 e ss. del codice civile, di quelle patrimoniali e di eventuali opere di proprietà di terzi - , ha approvato i Piani d'Ambito, con deliberazione dell'Assemblea n. 03 del 01/02/2002 e aggiornamento e revisione con Delibera del CUS n. 02 del 08/03/2012;

che l'EGA ha rilevato la presenza delle seguenti gestioni dei Comuni: Calascio; Barete; Capitignano; Capestrano; Campotosto; Rocca di Cambio e Castel del Monte - non conformi,

che con deliberazione n. 12 del 23/12/2013, l'Ente d'Ambito Aquilano ha individuato Soc. Gran Sasso Acqua S.p.A. il Gestore con la procedura di affidamento in house ai sensi dell'art. 150 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

che con DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2015 656/2015/R/IDR l'AEEGSI ha approvato la CONVENZIONE TIPO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI;

che risulta quindi necessario procedere alla regolazione dei rapporti tra EGA e Soggetto Gestore tramite la sottoscrizione della presente Convenzione adeguata sulla base delle previsioni di cui all'Allegato A della DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2015 656/2015/R/IDR nonché sulla base delle leggi e provvedimenti nazionali e regionali vigenti in materia di servizio idrico integrato e di gestione delle risorse idriche.

VISTI:

LR. n.2/'97 e s.m.i.;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000

D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;

la delibera G.R.A. n. 979 del 28.08.2006 con la quale sono state stabilite direttive per la gestione del servizio ed è stata approvata la Convenzione - tipo e relativo Disciplinare ;

L.R. n.31/2010 e s.m.i.;

LR. n.9/2011 e s.m.i.;

L.R. n.34/2012;

Regolamento Regionale DPGR n.1 del 16.01.2013;

la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 51/9 del 16.12.2015, inerente D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque

Deliberazioni AEEGSI:

- 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR).
- 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 recante la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali
- 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 recante Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

INDICE

PREMESSO.....	1
CAPO I	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1.....	6
Premessa e definizioni	6
Art. 2.....	8
Oggetto	8
Art. 3.....	9
Funzioni e obblighi dell'EGA	9
Art. 4.....	10

Obblighi del Gestore	10
Art. 5.....	12
Tutela della risorsa idrica e gestione unitaria dei sistemi acquedottistici	12
Art.6	14
Attività accessorie e connesse.....	14
Art. 7.....	14
Perimetro delle attività affidate	14
Art. 8.....	15
Gestioni esistenti	15
Art. 9.....	15
Durata dell'affidamento.....	15
Art. 10.....	16
Livello di efficienza e di affidabilità del servizio.....	16
Art. 11.....	16
Prevenzione delle emergenze idriche e piano delle interruzioni del servizio	16
Art. 12.....	16
Rapporti con l'utenza	16
Capo II.....	17
Dotazioni del soggetto Gestore	17
Art. 13.....	17
Beni funzionali all'esercizio del servizio.	17
Art. 14.....	18
Manutenzione dei beni funzionali all'esercizio del servizio	18
Art. 15.....	18
Realizzazione di nuovi beni funzionali all'esercizio del servizio.....	18
Art. 16.....	18
Rapporti con gli enti locali	18
Art. 17.....	19
Personale	19
Capo III.....	19
Modalità di controllo del corretto esercizio del servizio	19
Art. 18.....	19
Poteri dell'EGA	19
Art. 19.....	20
Soggezione del Gestore ai controlli dell'EGA	20
Art 20.....	21
Sistema di controllo del Servizio.....	21
Art. 21.....	21
Comunicazione dati sul servizio.....	21
Capo IV	22
Rapporti economico-finanziari.....	22
Art. 22.....	22
Contenuto del Piano d'Ambito	22
Art. 22bis.....	23
Aggiornamento del Piano d'ambito	23
Art. 23.....	23
Passività relative al S.I.I.	23
Art. 24.....	23
Tariffa del servizio	23
Art. 24bis.....	24
Rapporti tra grossista, EGA e Gestore	24

Art. 25.....	24
Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	24
Art. 25bis.....	25
Istanza di riequilibrio economico-finanziario	25
Art. 25ter.....	25
Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	25
Art. 25quater.....	25
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio.....	25
Art.26.....	26
Spese di funzionamento EGA	26
Capo V	26
Garanzie, assicurazione, sanzioni, riscatto.....	26
Art. 27.....	26
Garanzie	26
Art. 28.....	27
Assicurazioni	27
Art. 29.....	27
Risoluzione.....	27
Art. 30.....	28
Penali e sanzioni	28
Art. 31.....	30
Riscatto del servizio.....	30
Capo VI	30
Disposizioni finali	30
Art. 32.....	31
Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.....	31
Art.33.....	31
Disciplinare	31
Art. 34.....	32
Disposizioni finali	32
Art. 35.....	33
Allegati	33

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Premessa e definizioni

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica.

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la

successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti.

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- la riscossione.

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche.

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento.

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII.

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito.

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo.

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex legge, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

3. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.

Art. 2

Oggetto

1. Con il presente atto l'EGA convenziona in via esclusiva al Gestore Gran Sasso Acqua S.p.A. che accetta, la gestione di tutti i servizi componenti il Servizio idrico integrato, vale a dire i servizi di captazione, adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione delle acque reflue, meglio precisati nell'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Nella gestione del servizio è compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, come esattamente definite nell'allegato Disciplinare, degli impianti, delle canalizzazioni e delle opere, secondo le modalità ed i termini indicati nel Programma degli Interventi, allegato alla presente Convenzione.

3. La gestione dei citati servizi è affidata in via esclusiva al Gestore e limitata al sub ambito così come definito dall'art. 1 comma 10 e succ. della Legge Regione Abruzzo n. 9/2011 e risultante nella planimetria allegata al Disciplinare anzi detto. Qualora la Regione dovesse variare la delimitazione dell'ambito di competenza del Gestore, l'EGA, in accordo con il Gestore, potrà apportare modifiche alle previsioni della presente Convenzione, ivi incluse quelle relative alle condizioni finanziarie ed economiche.

4. Per l'alimentazione degli acquedotti e nel periodo di validità della presente Convenzione sono affidate al Gestore le fonti d'approvvigionamento indicate nel Disciplinare allegato. Le risorse idriche concesse ad uso potabile o plurimo sono utilizzate nei limiti e per gli usi previsti nelle concessioni di derivazione. Il titolare di tali concessioni, come previsto dal Regolamento Regionale DPGR 3/2007 e dalla LR n. 25/2011, è l'EGA.

5. Le dotazioni idriche medie annuali per abitante ad uso potabile sanitario e per gli altri usi civili o produttivi consentiti sono assicurate, in relazione alle disponibilità idriche, e in attesa dell'aggiornamento del P.R.G.A., nella quantità indicata nell'allegato Disciplinare.

6. E' consentito al Gestore, in via eccezionale di emergenza, acquisire acqua da terzi, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia ed indicato nel Disciplinare.

7. Per la durata della presente Convenzione e allo scopo di esercitare il servizio, sono affidate al Gestore in concessione d'uso gratuito, ai sensi dell'art. 153, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali o della Regione indicate nell'allegata "Ricognizione delle infrastrutture"; il Gestore ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla presente Convenzione e dal relativo Disciplinare allegato.

8. Sono, altresì, affidate al Gestore le immobilizzazioni, le attività e le passività, descritte nel citato allegato Disciplinare, queste ultime secondo le disposizioni di cui al successivo art. 23.

Art. 3

Funzioni e obblighi dell'EGA

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 2/1997, nonché degli artt. 8,15, 16, e del Regolamento Regionale D.P.G.R. 1/2013Reg l'EGA esercita le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato.

2. In particolare, all'EGA, previo parere non vincolante dell'ASSI, spetta la programmazione tecnico-economica, l'organizzazione, la vigilanza ed il controllo sul servizio così come definito dalla L.R. n.9 del 12 aprile 2011.

3. L'EGA, previo parere non vincolante dell'ASSI, provvede alla programmazione tecnico-economica e all'organizzazione del servizio tramite:

- a) l'approvazione del Piano d'Ambito (costituito dai seguenti atti: Ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale ed organizzativo, piano economico-finanziario);
- b) l'approvazione dei progetti delle opere previste nel Piano d'Ambito o delle nuove opere decise di propria iniziativa o proposte dal Gestore, come precisato e con le modalità di cui all'allegato Disciplinare;
- c) la determinazione della tariffa, secondo le previsioni di cui al successivo art. 24;
- d) l'affidamento del servizio al Gestore;
- e) il controllo analogo sul soggetto Gestore affidatario del servizio in forma diretta, c.d. "in house".

4. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo sulla gestione del servizio l'EGA

a) verifica:

- il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'Ambito;
- il raggiungimento dei livelli di efficienza e di affidabilità del servizio, di cui al successivo art.10;
- il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- la corretta applicazione della tariffa;
- l'attuazione del Programma degli interventi in relazione al piano economico-finanziario, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di appalti;
- il rispetto dei diritti dell'utenza;
- l'osservanza delle disposizioni normative e contrattuali a tutela della risorsa idrica e, in generale, il rispetto di quanto oggetto della presente Convenzione e dell'allegato Disciplinare;
- il rispetto delle disposizioni derivanti dall'attività di controllo analogo;

b) approva ed autorizza:

- ai sensi dell'art. 158bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i. i progetti definitivi delle opere previste nel Piano d'Ambito o delle nuove opere decise di propria iniziativa o proposte della Gestore come precisato nell'allegato Disciplinare.
- la redazione di eventuali perizie di variante sostanziali e/o suppletive che si rendano necessarie per la realizzazione degli interventi programmati e verifica la congruenza delle spese di realizzazione degli stessi.

c) avvia la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;

d) provvede alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;

e) garantisce gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

f) garantisce lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

g) adempie alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

h) controlla le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Art. 4

Obblighi del Gestore

1. Il Gestore è tenuto ad espletare il servizio oggetto della presente Convenzione in conformità alle disposizioni in essa previste, alle previsioni del Piano d'Ambito ed al relativo Disciplinare allegato, con le risorse previste nel Piano economico-finanziario ed in particolare in rispetto del regolamento di controllo analogo in vigore all'interno degli Ambiti e di eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché in quanto previsto all'art.5 del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 1/2013.

2. Il Gestore è obbligato a provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi nel pieno rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di appalti, sottoponendo i progetti alla approvazione dell'EGA.

3. Il Gestore assume le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione delle opere previste nel programma degli interventi, come meglio indicato nel Disciplinare.

4. Il Gestore, previa autorizzazione dell'EGA, può proporre modifiche, perizie di variante e/o suppletive per le opere in corso di esecuzione.

5. Il Gestore è obbligato alla provvista finanziaria necessaria per la progettazione delle opere del programma degli interventi, sia per i progetti di propria iniziativa sia per i progetti disposti dall'EGA, con eventuale rivalsa sulla tariffa ove non già compresa nella tariffa base nel Piano d'Ambito.

6. Il Gestore è obbligato a rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale.

7. Nello svolgimento del servizio il Gestore dovrà rispettare le vigenti disposizioni normative in materia di utilizzo e tutela delle acque di cui anche al Piano di Tutela delle Acque approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 51/9 del 16.12.2015.

8. Il Gestore dovrà raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente Convenzione ed attenersi, nella gestione del S.I.I., ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed assicurare il massimo contenimento dei costi in relazione agli obiettivi prefissati.

9. L'efficienza va intesa come capacità di garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche e dei corpi ricettori, nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse interne. L'efficacia va intesa come capacità di garantire la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite ed alle esigenze della tutela ambientale. L'efficacia della gestione richiede, in via prioritaria, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua erogata e scaricata. L'economicità è finalizzata ad assicurare, ottimizzare l'utilizzo delle risorse e a massimizzare il contenimento dei costi in relazione agli obiettivi prefissati.

10. Il Gestore è tenuto, altresì, ad improntare la gestione del servizio ai principi di uguaglianza, imparzialità, trasparenza, universalità e continuità, secondo le previsioni del Piano d'Ambito e le direttive dell'EGA. In particolare, il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Il Gestore deve organizzarsi per fronteggiare adeguatamente tali situazioni assicurando in ogni caso i livelli minimi dei servizi indicati nell'allegato Disciplinare.

11. Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le opere in tecnica e sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, come meglio precisato nel Disciplinare allegato, intendendosi in tutto remunerato con la riscossione diretta della tariffa.

12. Il Gestore è tenuto ad adottare strategie di contrasto dei fenomeni di evasione da parte dell'utenza e degli allacci non autorizzati alle reti idriche in gestione, adoperandosi per ottenere il pronto recupero delle somme non riscosse.

13. Il Gestore è obbligato a predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006.

14. Il Gestore è obbligato a prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento.

15. Il Gestore è obbligato a dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo.

16. Il S.I.I. oggetto dell'affidamento dovrà essere gestito dal Gestore con propria organizzazione e, pertanto, deve intendersi vietato il sub-affidamento, anche parziale, dello stesso a terzi.

17. E' consentito al Gestore, previo consenso formale dell'EGA, ricorrere all'ausilio di terzi per singole opere e/o servizi, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di appalti, forniture e servizi pubblici; in tal caso egli rimarrà l'unico responsabile dinanzi all'EGA della corretta, efficiente, efficace ed economica gestione del servizio.

18. In base alle Deliberazioni AEEGSI sono poste a carico della tariffa, ai sensi anche dell'art.154 del D.Lgs 152/2006, le spese di funzionamento delle ex Autorità d'Ambito e successivamente dell'EGA. Il Gestore è obbligato a versare l'ammontare delle spese di funzionamento all'ex Autorità d'Ambito e successivamente all'EGA calcolato con le modalità previste nella Deliberazione AEEGSI e s.m.i. con le modalità di cui al successivo art. 26, nonché come previsto dalla normativa di riferimento (D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e ss.mm.ii.) gli oneri connessi alle spese di funzionamento dell'AEEGSI.

19. Il Gestore entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione, qualora non abbia già provveduto, deve trasmettere all'EGA: la Carta dei servizi adottata in conformità alla normativa vigente e alla regolazione AEEGSI, il Regolamento del

servizio, il Piano operativo triennale, il Manuale della sicurezza, il Piano di emergenza, il Piano di ricerca e riduzione delle perdite, il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, il Piano di rilevamento delle utenze fognarie, il Piano di dismissione delle fosse Imhoff, la Ricognizione di tutte le opere, reti e servizi in gestione apportando tutte le modifiche necessarie all'ultima Ricognizione approvata dall'Ente d'Ambito.

20. Il Gestore, entro il termine di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, adotta un Sistema di Qualità e relativo manuale secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000; entro i successivi 6 (sei) mesi il gestore dovrà conseguire la relativa certificazione rilasciata da Ente accreditato secondo le suddette norme.

21. Il Gestore, su delega dell'EGA, può esercitare i poteri espropriativi di cui l'Ente di Governo dell'Ambito risulta titolare ai sensi del D.lgs 152/2006 così come modificato dalla L. 164/2014.

22. Il Gestore può ricevere dall'EGA ulteriori deleghe concordando i contenuti e l'esecuzione delle stesse.

23. Il Gestore è obbligato a trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI.

24. Il Gestore è obbligato a restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito.

25. Il Gestore è obbligato a prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione.

26. Il Gestore è obbligato a pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni.

27. Il Gestore è obbligato a attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente.

28. Il Gestore è obbligato a proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

29. Il Gestore è obbligato a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

30. Il Gestore è obbligato a pagare tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Territoriali, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

31. Il Gestore è obbligato a raggiungere l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Art. 5

Tutela della risorsa idrica e gestione unitaria dei sistemi acquedottistici

1. Ai sensi della L.R. n. 25/2011, nonché al fine di attuare il riordino della titolarità delle concessioni di derivazione e di individuare le connesse opere dei sistemi di adduzione e di distribuzione, l'EGA collabora con i competenti Servizi della Regione Abruzzo per la verifica della titolarità di tutte le concessioni di derivazione di acqua pubblica destinata ad uso e consumo umano per mezzo del servizio idrico integrato. Tale censimento è primariamente finalizzato alla verifica della titolarità delle concessioni, che devono essere necessariamente poste in capo all'EGA.

2. Le derivazioni in atto risultanti autorizzate o concesse a singoli Comuni, purché conformi alle norme del Servizio Idrico Integrato, rimangono nella titolarità del concessionario fino alla scadenza allorché l'EGA, subentrerà nella titolarità ed assumerà su di sé ogni diritto ed obbligazione connesso alla concessione, salvo la facoltà del Comune di devolvere la concessione prima della sua scadenza all'EGA.

3. Gli impianti di acquedotto potabile devono essere gestiti nella configurazione unitaria risultante dal progetto originario e dalle successive modifiche approvate dallo Stato o dalla Regione ed acquisite nella documentazione delle concessioni di derivazione. Le concessioni di derivazione per le opere di acquedotto intercomunali rimangono o sono intestate all'EGA.

4. Le subforniture di acqua potabile effettuate tra Gestori del Servizio Idrico Integrato o tra gestioni così come disciplinate nell'art. 8 della presente convenzione, possono avvenire in via ordinaria e permanente nel rispetto dell'equilibrio e delle necessità idriche di ogni bacino di gestione. Il costo di dette forniture sarà determinato dall'EGA nel rispetto dei costi di manutenzione, esercizio e funzionalità degli impianti interessati secondo il principio del CO-USO di cui all'art. 47 del R.D. 1775/1933 e nel rispetto delle previsioni di ogni Piano d'Ambito interessato dall'argomento e delle disposizioni AEEGSI. In tal senso i gestori interessati dovranno stipulare apposita convenzione tra loro che regoli l'uso e la copertura dei costi derivanti dal Servizio. Laddove presenti forniture con scambi sul posto tra due o più gestori il costo del CO-USO sarà uguale per il totale dei volumi scambiati e maggiore o minore a seconda dei casi e dei valori per i volumi in eccesso. A tal fine valgono le disposizioni e i chiarimenti forniti nel Disciplinare.

5. Nello svolgimento del servizio il Gestore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni normative in materia di controllo della qualità delle acque, di economia idrica e di protezione delle acque dall'inquinamento, nel rispetto anche delle previsioni del Piano di Tutela delle Acque;

6. In particolare, è fatto obbligo al Gestore di rispettare le previsioni in materia di programmazione del razionale utilizzo della risorsa idrica, degli usi plurimi e, nel caso, in tema di distribuzione di acqua non potabile, di cui al P.T.A. nonché alle norme di settore;

7. In particolare, il Gestore è tenuto annualmente a sottoporre all'approvazione dell'EGA un Programma per l'uso razionale della risorsa idrica e la salvaguardia della qualità dell'acqua, che comporti il proprio impegno ad adottare progressivamente le seguenti misure:

a) risanamento e graduale sostituzione delle canalizzazioni esistenti che presentano rilevanti perdite;

b) installazione di contatori per ogni unità abitativa;

c) installazione di contatori differenziati negli immobili siti nel contesto urbano in cui vengano esercitate attività produttive e del settore terziario;

d) graduale installazione di reti duali, in particolare, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

e) diffusione di apparecchiature e adozione di metodi per il risparmio idrico nelle unità abitative, nonché nei fabbricati adetti ad attività agricole, industriali e del terziario;

f) installazione di dispositivi di controllo in rete tali da assicurare il monitoraggio della qualità delle acque e da consentire al Gestore di porre in essere le azioni necessarie;

g) adozione, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, sia interni che esterni, di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico.

9. Degli oneri derivanti dalla messa in atto del programma di cui sopra si tiene conto adeguatamente nella determinazione e aggiornamento della tariffa.

10. Allo scopo di assicurare all'utenza la fornitura di acqua di qualità ed in regola con le previsioni di legge, il Gestore deve dotarsi di sistemi di controllo e di laboratori di analisi, come indicato al successivo art. 20 o in alternativa stipulare apposite convenzioni, in via prioritaria con altri Gestori del S.I.I. Abruzzesi dotati di tali strutture operative, rimanendo salvo il rispetto delle norme sui contratti pubblici.

11. E' fatto obbligo al Gestore dotare gli impianti di dispositivi di disinfezione da attivare in caso di necessità.

12. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle relative previsioni contenute nel Disciplinare allegato alla presente Convenzione.

Art.6

Attività accessorie e connesse

1. L'EGA potrà autorizzare il Gestore ad esercitare ulteriori servizi ed attività, accessori e/o connessi al S.I.I., che comportino anche l'utilizzo di impianti e canalizzazioni, purché nel rispetto dei principi che regolano l'affidamento c.d. "in house".
2. L'autorizzazione è rilasciata purché le attività ulteriori che il Gestore intende svolgere consentano l'efficienza operativa ed economica del S.I.I., la trasparenza delle iniziative e dei comportamenti, l'affidabilità qualitativa e quantitativa, la salvaguardia dei sistemi ambientali dai quali l'acqua viene prelevata ed ai quali viene restituita, la solidarietà tra soggetti gestori vicini, sia per compensare diversi livelli di ricchezza delle risorse anche a fronte di situazioni di emergenza, sia per contenere i carichi inquinanti complessivi immessi in corpi ricettori.
3. Detti ulteriori servizi e/o attività dovranno essere oggetto di contabilità separata da parte del Gestore.
4. Gli eventuali proventi derivanti dalle predette attività e/o servizi saranno ripartiti tra Gestore ed EGA, il quale provvederà a devolverli al Gestore per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza, nel rispetto delle disposizioni dell'AEEGSI.
5. L'utilizzo di acque concesse ad uso plurimo, per usi diversi dal potabile e industriale, come quello idroelettrico, è possibile nel rispetto della L.R. n.25/2011. Esso costituisce attività senza fini di lucro ed i relativi proventi sono destinati all'EGA per il finanziamento del Programma degli interventi o per la riduzione della tariffa. Dette attività dovranno essere oggetto di contabilità separata.
6. Le opere e gli impianti necessari per le eventuali attività idroelettriche, se non già demaniali, sono ascritti alla categoria dei beni gratuitamente devolvibili a favore del demanio degli Enti locali appartenenti all'Ambito territoriale o del demanio regionale, a quest'ultimo se alimentate da esistenti opere regionali o da loro estendimenti, e conferiti ad essi al termine della durata della convenzione come precisato nell'allegato Disciplinare.
7. Per le attività non ricomprese nel S.I.I. vi è l'obbligo di tenere una contabilità separata. Trattandosi di gestione "in house" il valore di dette attività è decurtato dal "monte ricavi" garantiti dal S.I.I., fermo restando quanto previsto dalle disposizioni AEEGSI.

Art. 7

Perimetro delle attività affidate

1. L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
2. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme di tutti i servizi componenti il Servizio idrico integrato, vale a dire i servizi di captazione, adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione delle acque reflue, meglio precisati nell'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
3. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'articolo 25ter della presente convenzione.
4. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni dell'ATO: Acciano; Barete; Barisciano; Cagnano Amiterno; Calascio; Campotosto; Capestrano; Capitignano; Caporciano; Carapelle Calvisio; Castel del Monte; Castelvechio

Calvisio; Collepietro; Fagnano Alto; Fontecchio; Fossa; L'Aquila; Lucoli; Montereale; Navelli; Ocre; Ofena; Pizzoli; Poggio Picenze; Prata d'Ansidonia; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; San Benedetto in Perillis; San Demetrio né Vestini; S. Eusanio Forconese; S. Pio delle Camere; S. Stefano di Sessanio; Scoppito; Tione degli Abruzzi; Tornimparte; Villa S. Angelo; Villa S. Lucia degli Abruzzi.

5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

6. L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori non conformi: Calascio; Barete; Capitignano; Capestrano; Campotosto; Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo.

Art. 8

Gestioni esistenti

1. Eventuali gestioni esistenti alla data del 31 dicembre 2014 individuate dall'EGA, di cui in premessa, fin tanto che non troveranno attuazione le previsioni contenute nell'art. 172 D.Lgs. n. 152/2006, sono coordinate dal Gestore.

2. E' fatto obbligo al Gestore osservare le misure di coordinamento adottate dall'EGA, come indicato nell'allegato Disciplinare, e raccordare la propria attività con quella svolta dai predetti Gestori.

3. Le gestioni esistenti devono rispettare gli stessi obblighi del gestore di cui alla presente Convenzione per l'espletamento del servizio e per i rapporti con l'EGA e la Regione.

4. Le gestioni esistenti, alla data del 31 dicembre 2014, per impianti di depurazione, e già convenzionate con gli Enti locali e nuovamente convenzionate con l'EGA, solo qualora conformi con le norme sul S.I.I., sono coordinate dal Gestore con la piena responsabilità del S.I.I. per il rispetto della Convenzione e senza maggiori oneri per la tariffa.

5. Le Convenzioni per le gestioni assentite in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarate cessate ex lege, ai sensi dell'art. 172 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., come individuate dall'Ente di governo hanno le stesse condizioni della presente Convenzione e seguono la sorte di quella del gestore anche nel caso di risoluzione. Nessun onere può essere riconosciuto a carico della tariffa per remunerare la mera detenzione delle infrastrutture idriche quali beni demaniali ai sensi degli artt. 143 e 153 del Dlgs 152/2006.

6. La tariffa per la depurazione è quella stabilita dall'EGA secondo le disposizioni tariffarie dell'AEEGSI.

Art. 9

Durata dell'affidamento

1. L'affidamento della gestione del SII è stabilito, come da Deliberazione dell'Ente d'Ambito Aquilano n. 12 del 23/12/2013, fino al 31/12/2031, salva anticipata risoluzione della presente Convenzione, così come previsto dal successivo art. 29, o riscatto del servizio, secondo le previsioni dell'art. 31, con obbligo di verifiche pluriennali ripetute ed effettuate con le modalità stabilite nell'allegato disciplinare, ad intervalli di tempo pari ad un terzo della durata totale dell'affidamento, tenendo conto della efficienza, efficacia ed economicità dell'andamento del servizio, del rispetto del Piano di investimenti del Piano d'Ambito, in ciascun periodo, del rispetto della presente convenzione, nonché del rispetto e della sussistenza dei requisiti che permettono l'affidamento diretto del Servizio, in particolare la sussistenza del requisito della "delegazione interorganica" e "il controllo analogo" nei confronti del Soggetto Gestore con facoltà dell'EGA, a seguito di verifiche con esito negativo, di risoluzione anticipata del contratto di gestione;

2. Alla scadenza è escluso il rinnovo tacito della presente Convenzione.

3. Il Gestore è comunque tenuto ad assicurare la continuità della gestione del servizio alle medesime condizioni in essere, fino al subentro del nuovo gestore di cui al successivo art. 32.

4. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).

5. Nei casi di cui al precedente comma, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Art. 10

Livello di efficienza e di affidabilità del servizio

1. Il Gestore è tenuto ad assicurare all'utenza i livelli di efficienza e di affidabilità del servizio, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti, indicati nel Disciplinare allegato alla presente Convenzione.

2. Nel Disciplinare sono, altresì, descritti i tempi e le procedure per assicurare il raggiungimento dei predetti livelli in relazione al Programma degli interventi.

Art. 11

Prevenzione delle emergenze idriche e piano delle interruzioni del servizio

1. Qualora si verifichino situazioni di deficienza idrica il Gestore sarà tenuto ad adottare le misure di prevenzione stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

2. Per misure di prevenzione s'intendono tutte quelle attività e servizi orientati a ridurre la vulnerabilità del sistema, oltre che nella fase di progettazione, sviluppo e adeguamento degli impianti attuali, anche nella fase di esercizio e manutenzione ordinaria degli stessi.

3. Il Gestore predispone il Piano delle emergenze idriche ed il piano delle interruzioni del servizio e li sottopone all'approvazione dell'EGA nel termine di 12 mesi dalla stipula della presente Convenzione.

Art. 12

Rapporti con l'utenza

1. Il S.I.I. dovrà essere gestito assicurando una costante osservanza delle istanze dell'utenza, in particolare in termini di qualità, regolarità e continuità del servizio, nonché di accesso alle relative informazioni, ai sensi dell'art. 162 D.Lgs. n. 152/2006.

2. Il Gestore dovrà garantire la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, anche nelle forme associative riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

3. E' fatto obbligo al Gestore rispondere alla domanda di "organizzazione" dell'utenza, espressa in termini di regolarità e tempestività della contabilizzazione e della fatturazione, di semplicità delle procedure amministrative per l'apertura, voltura e chiusura dei contratti, di rapidità ed esaustività della risposta alle chiamate di emergenza, di garanzia e chiarezza delle informazioni fornite.
4. A tutela degli utenti è fatto obbligo al Gestore di adottare, sulla base degli atti di indirizzo dell'EGAe alle disposizioni di AEEGSI, la Carta dei Servizi unitamente ai Regolamenti del servizio acquedotto e fognatura. Nel corso della gestione le previsioni della Carta dei Servizi dovranno essere adeguate alle richieste dell'utenza, anche in termini di garanzie.
5. Il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente l'utenza delle variazioni apportate dall'EGA alle tariffe.
6. Il Gestore promuove iniziative volte alla diffusione della cultura dell'acqua nei limiti di cui alle norme di finanza pubblica.

Capo II

Dotazioni del soggetto Gestore

Art. 13

Beni funzionali all'esercizio del servizio.

1. Il Gestore dichiara di aver preso visione dei beni funzionali all'esercizio del servizio, di cui all'art. 2, co. 7, e di accettarli nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano.
2. Il Gestore e l'EGA si impegnano a definire, con successive integrazioni alla presente convenzione, la disciplina dei beni demaniali ex-Casmez, fermo restando che la particolare natura di detti beni e la relativa indisponibilità dovranno essere correttamente esplicitati nei documenti contabili e di bilancio del Gestore.
3. Il Gestore prende atto che la Regione Abruzzo, in caso di inadempimento dell'EGA o del Gestore, assume, ai sensi dell'art. 823 del cc., tutte le iniziative ritenute necessarie a tutela dei beni demaniali affidati in uso all'EGA e da essa concesse allo stesso Gestore.
4. E' conferito al Gestore il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio, ed è altresì riconosciuto allo stesso il diritto di utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del servizio. Le relative condizioni giuridiche e tecniche sono indicate nel Disciplinare allegato.
5. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti i beni disponibili, le provviste ed i materiali descritti nel Disciplinare allegato. Le condizioni giuridiche ed economiche saranno concordate tra le parti sulla scorta delle direttive dell'allegato Disciplinare.
6. Il Gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione delle infrastrutture entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione.
7. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al comma 6, si applica la penalizzazione prevista dal successivo art. 30 della presente Convenzione.
8. Ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Regolamento DPGR n.1 del 16.01.2013, il Gestore fornisce all'EGA, o in attesa della sua piena operatività, al Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, il quadro esaustivo sull'attuale iscrizione dei beni in bilancio completato da un'analisi e da un piano per la progressiva corretta allocazione contabile dei beni del demanio affidati loro in gestione. Al mancato rispetto di tale obbligo si applica il comma 25 dell'articolo 1 della l.r. 9/2011. L'EGA provvede a definire sulla scorta dei dati forniti una pianificazione delle azioni da compiere per la regolarizzazione dell'intestazione e della gestione dei beni del demanio.

Art. 14

Manutenzione dei beni funzionali all'esercizio del servizio

1. Per la durata della presente Convenzione il Gestore è obbligato a mantenere i beni di cui al precedente articolo 13 in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. In particolare, esso è tenuto al rispetto degli standard di efficienza e funzionalità previsti nel Disciplinare allegato, nonché alle norme tecniche e di sicurezza per tempo vigenti.
2. Il Gestore è tenuto ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria secondo le previsioni del Programma degli interventi del Piano d'Ambito; in caso di necessità tali previsioni potranno essere modificate dall'EGA su proposta del Gestore.
3. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Territoriali, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni. Dei suddetti oneri si tiene conto nella determinazione della tariffa.

Art. 15

Realizzazione di nuovi beni funzionali all'esercizio del servizio

1. Il Gestore è tenuto a realizzare le opere previste nel Programma degli Interventi di cui al Piano d'Ambito secondo le modalità stabilite nel Disciplinare allegato alla presente Convenzione, comunque secondo le norme degli appalti di lavori, forniture e servizi pubblici, ed assume su di sé il totale rischio di esecuzione delle opere e degli appalti senza altro compenso oltre il prezzo di appalto e le spese generali, in misura forfettaria, previsti nel quadro di finanziamento e posti a carico della tariffa.
2. Alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito saranno restituite dal Gestore all'EGA, come da successivo art. 32.
3. Qualora gli enti locali si avvalgano della facoltà di realizzare autonomamente le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, ai sensi dell'art. 157 D.Lgs. n. 152/2006, debbono acquisire dall'EGA il parere di compatibilità con il Piano d'Ambito e stipulare apposita convenzione con il Gestore al quale, una volta realizzate, le opere sono affidate in concessione.

Art. 16

Rapporti con gli enti locali

1. EGA e il Gestore pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni opportuna azione e ogni possibile collaborazione nei confronti degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale aquilano affinché questi possano intervenire per la corretta, regolare ed efficiente realizzazione dei beni funzionali all'esercizio del servizio.
2. In particolare, operano affinché gli Enti Locali possano rilasciare i provvedimenti amministrativi e gli atti in genere che si rendano necessari secondo tempi e modalità che consentano al Gestore l'esecuzione delle previsioni del Programma degli Interventi.

Art. 17

Personale

1. Ai sensi dell'art. 173 del D.lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto ad assumere il personale, proveniente dalle precedenti gestioni esistenti, in servizio e con rapporto a tempo indeterminato, alla data del 31/12/2005, nella posizione giuridica da questo rivestita presso l'ente di provenienza.
2. Nominativi, qualifiche e livelli retributivi risultano nel Disciplinare allegato, ove applicabile.
3. E' fatto obbligo al Gestore applicare al personale alle proprie dipendenze, ivi incluso quello di cui al comma 1 del presente articolo, il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto di categoria.
4. Per l'assunzione del personale si applicano le norme sul pubblico impiego inerenti alle società a partecipazione pubblica. In merito ai costi del personale si applicano le norme sul contenimento della spesa pubblica ed ogni altra normativa in vigore rispetto alle società a totale partecipazione pubblica.

Capo III

Modalità di controllo del corretto esercizio del servizio

Art. 18

Poteri dell'EGA

1. L'EGA vigila costantemente sull'operato del Gestore e sull'andamento della gestione del servizio ad essa affidato in relazione alle previsioni del Piano d'Ambito nonché di quanto previsto nel Regolamento di controllo analogo.
2. L'EGA dispone di poteri di controllo sul Gestore finalizzati a verificare il raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Ambito e dei livelli del servizio, l'andamento economico-finanziario della gestione e la corretta applicazione della tariffa, il rispetto del regolamento di controllo analogo.
3. L'EGA approva ai sensi delle vigenti disposizioni sulle opere di pubblico interesse, i progetti delle opere previste nel Piano d'Ambito nonché quelli per nuove opere decisi di propria iniziativa e per quelle proposte dal Gestore.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'EGA è autorizzato: ad effettuare sopralluoghi sulle aree destinate all'esercizio del servizio e nei locali ad esso funzionali; ispezionare opere, impianti e canalizzazioni, anche in fase di costruzione; ad accedere a documenti ed atti relativi alla gestione del S.I.I. detenuti dal Gestore e, in genere, a compiere ogni altra attività ritenuta utile, come precisato nell'allegato Disciplinare.
5. E' fatto obbligo all'EGA informare preventivamente il Gestore dell'attività di controllo che intende esperire, osservando un preavviso di gg. 3, salvi i casi d'urgenza.
6. Fatto salvo quanto previsto nei successivi artt. 29 e 30, nel caso di inadempimento del Gestore agli obblighi di legge o alle previsioni della presente Convenzione che compromettano la risorsa o l'ambiente, ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'EGA esercita i poteri ed agisce secondo le disposizioni di cui all'art. 152 D.Lgs. n. 152/2006. Nel Disciplinare saranno regolate la procedura e le modalità per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
7. Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'EGA, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'EGA medesimo. EGA, inoltre, avrà facoltà di attingere alla cauzione di cui all'art. 27 della presente Convenzione, per la rifusione di spese, oneri e danni subiti conseguenti alle suddette evenienze.

8. L'EGA, oltre alle verifiche correnti ed annuali, verifica, ad intervalli di tempo pari ad un terzo della durata complessiva dell'affidamento, l'andamento del servizio che deve rispondere ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 19

Soggezione del Gestore ai controlli dell'EGA

1. Il Gestore è obbligato a collaborare con l'EGA nell'attività di controllo da questa esercitato sul corretto svolgimento del S.I.I., secondo le previsioni della presente Convenzione nonché dei regolamenti e Leggi.

2. In particolare, il Gestore dovrà consentire al personale dell'EGA: l'accesso ai locali, ivi inclusi depositi ed uffici; la visione di documenti in genere relativi alla gestione del S.I.I.; l'ispezione di opere, impianti e canalizzazioni.

3. Il Gestore è tenuto a fornire all'EGA tutte le informazioni inerenti la gestione e lo stato di attuazione del Programma degli interventi, secondo le richieste dell'EGA.

4. Il Gestore è tenuto ad ottenere l'approvazione dell'EGA per i progetti delle opere di cui al Programma degli interventi nonché per i progetti da esso proposti per nuovi interventi.

5. E' fatto, altresì, obbligo al Gestore di informare l'EGA della necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria non previsti nel Programma degli Interventi. L'EGA valuta modalità, costi ed incidenza degli stessi sulla tariffa, come meglio precisato nell'allegato Disciplinare.

6. In particolare, il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, assumendo ogni iniziativa per l'eliminazione delle stesse, in conformità alle prescrizioni dell'EGA.

7. Nei termini di cui al Regolamento per il Controllo Analogo, è fatto obbligo al Gestore inviare all'EGA un bilancio di previsione dell'anno successivo, inerente la gestione del servizio affidato. Al bilancio dovrà essere allegata una relazione illustrativa delle scelte programmatiche, inerenti alla gestione del servizio affidato, che s'intendono adottare per l'esercizio successivo. In particolare, la relazione dovrà evidenziare:

- il Piano Industriale e l'aggiornamento annuale che contiene tra l'altro le linee di sviluppo ed i livelli di erogazione dei servizi;
- lo stato di attuazione del Programma degli Interventi e le eventuali variazioni che si intendono apportare allo stesso;
- le risorse da recepire a mezzo tariffa ed i costi inerenti la gestione del servizio;
- i dati relativi al fenomeno dell'evasione, di cui al precedente art. 4, co. 11, nonché le strategie adottate per contrastare tale fenomeno.

8. Entro 30 APRILE di ciascun anno, salvo necessità di proroga in base alle regole statutarie e del codice civile, il Gestore sarà, inoltre, tenuto a predisporre e a trasmettere all'EGA il bilancio d'esercizio relativo alla gestione del servizio, in cui sono riportati a consuntivo, tra l'altro, i dati oggetto della relazione programmatica indicata nel comma 7 del presente articolo.

9. Durante tutto il periodo di affidamento il Gestore è tenuto a prestare ogni collaborazione all'EGA per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi.

10. Il Gestore è tenuto a fornire ogni utile informazione all'EGA nell'espletamento dell'attività di verifica di cui all'art. 18, co. 7 della presente Convenzione.

Art 20

Sistema di controllo del Servizio

1. Il Gestore, anche ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., adotta un adeguato sistema di controllo territoriale sullo stato globale del servizio che sia finalizzato ad assicurare all'utenza acqua di buona qualità, per il controllo degli scarichi nei corpi recettori e per individuare le situazioni di crisi, in atto o potenziali, nelle reti e negli impianti nonché nell'organizzazione e nelle condizioni di esercizio in genere conformi al quadro normativo vigente.
2. E' fatto obbligo al Gestore dotarsi di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori. Nel caso è consentito allo stesso stipulare apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici abruzzesi.
3. Resta ferma l'applicazione della vigente normativa in materia di scarichi nei corpi idrici e di controllo sulla qualità delle acque.
4. Il Gestore è tenuto ad attivare ed aggiornare una banca dati, opportunamente consultabile anche da postazione remota e da soggetti diversi dal gestore, nella quale siano riportati tutti gli elementi di conoscenza:
 - sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti, dell'utenza, del personale e delle attrezzature;
 - sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
 - sui risultati prodotti dagli interventi di manutenzione, di emergenza e delle nuove opere realizzate comprese le perizie di variante e suppletive eventualmente seguite alle stesse;
 - in generale, sull'organizzazione di cui esso si è dotato per garantire nel tempo il servizio.
5. Nell'adozione del sistema di controllo, il Gestore è tenuto ad avvalersi anche della collaborazione degli utenti.
6. Per i fini di cui sopra, egli dovrà predisporre appositi questionari per conoscere gli effetti della gestione dal punto di vista dell'utente.
7. In caso di mancato adempimento di tale obbligo si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 30.

Art. 21

Comunicazione dati sul servizio

1. L'EGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n. 2/1997 e s.m.i., comunica, alla Regione Abruzzo, - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali- Servizio Gestione e Qualità delle Acque - con cadenza almeno annuale, i dati necessari che consentano alla stessa l'esercizio della funzione di controllo finalizzato: allo stato di attuazione degli strumenti programmatici; alla verifica delle prestazioni dei gestori relativamente ai livelli quantitativi e qualitativi dei servizi resi; all'analisi dei costi dei servizi e delle spese per gli investimenti.
2. Il Gestore oltre agli obblighi di cui all'art. 19, resta obbligato a fornire, alla Regione Abruzzo, - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali- Servizio Gestione e Qualità delle Acque -, a semplice richiesta i dati, le informazioni e la documentazione inerenti la gestione del S.I.I.
3. In caso di inottemperanza da parte dell'EGA o del Gestore delle comunicazioni da rendere ai sensi dei commi 1 e 2, la Regione Abruzzo si riserva la facoltà, previa diffida, di sospendere o differire, per quanto compatibile con la realizzazione dei programmi di

finanziamento, o revocare i finanziamenti pubblici programmati dalla Regione a favore dell'EGA e affidare l'esecuzione degli interventi ad altro Ente pubblico ritenuto idoneo.

Capo IV

Rapporti economico-finanziari

Art. 22

Contenuto del Piano d'Ambito

1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture affidate al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione, secondo quanto previsto dalla regolazione di settore.

e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Art. 22bis

Aggiornamento del Piano d'ambito

1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) *l'aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) *l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) *la convenzione di gestione*, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

2. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

3. L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 23

Passività relative al S.I.I.

1. Oltre ai beni e le attività indicati all'art. 2, comma 8, sono trasferite al Gestore le passività relative al servizio idrico integrato così come previsto dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Gestore assume su di sé le citate passività, compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, come risultante nel Disciplinare allegato, sollevando dal relativo pagamento gli enti locali nonché l'EGA.

Art. 24

Tariffa del servizio

1. La tariffa costituisce l'esclusivo corrispettivo del servizio ai sensi dell'art.154 del D.lgs. 152/2006.

2. La tariffa è determinata dall'EGA nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché del metodo elaborato dall'AEEGSI, previo parere obbligatorio e non vincolante, dell'ASSI come disposto dall'art.1, comma 15, della L.R. n.9/2011.

3. La tariffa tiene conto di tutti gli elementi previsti nel metodo adottato dall'AEEGSI.

4. La tariffa è riscossa dal Gestore con le modalità e secondo le periodicità previste nel Disciplinare e nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. Non spetta al Gestore alcun altro compenso, salvo gli oneri accessori indicati nel Disciplinare.
6. E' fatta salva la facoltà per il Gestore di richiedere la prestazione di depositi cauzionali per l'allaccio di nuove utenze, secondo le previsioni contenute nel Disciplinare e dell'AEEGSI.
7. Ai sensi dell'art. 151, co. 2, lett.e), D.Lgs. n. 152/2006, le tariffe sono aggiornate con cadenza annuale, anche su richiesta del Gestore, previo esame ed accettazione dell'AEEGSI, a seguito di comunicazione dell'EGA.
8. In particolare, si darà luogo a variazioni tariffarie nelle ipotesi di cui al successivo art. 25ter.
9. Prima di procedere all'aggiornamento della tariffa l'EGA è tenuto ad informare il Gestore, trasmettendo idonea documentazione e invitandolo a far pervenire, entro e non oltre 30gg., eventuali osservazioni e/o proposte in merito. Qualora ritenga di discostarsi da esse, l'EGA comunica al Gestore i motivi che ostano al loro accoglimento. Entro 15gg. dal ricevimento della comunicazione, il Gestore ha facoltà di presentare per iscritto nuove osservazioni e/o di esporre le stesse oralmente. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, l'EGA è tenuta a dare comunicazione al Gestore. Nessuna modifica potrà essere effettuata se non nel rispetto delle disposizioni dell'AEEGSI.
10. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni nel rispetto dell'art.156 del D.Lgs 152/2006, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi Gestori entro trenta giorni dalla riscossione.

Art. 24bis

Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

1. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Art. 25

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente Convenzione.

Art. 25bis

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 25ter

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
 - a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
 - b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
 - d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
 - e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Art. 25quater

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre

centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

Art.26

Spese di funzionamento EGA

1. Il Gestore è tenuto a versare all'EGA l'ammontare delle spese di funzionamento, stabilite dall'art. 4, co. 18, della convenzione, e relative a ciascun anno di esercizio entro il 15 di ogni mese.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 24, della L.R. n.9/2011, le spese di funzionamento della struttura organizzativa dell'EGA, tra cui il personale, le sedi e le dotazioni tecniche, sono a carico del Soggetto Gestore ai sensi dell'art.154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche. La quota parte dei costi di funzionamento della struttura organizzativa dell'EGA, che compone la tariffa del Servizio di cui all'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, viene versata all'EGA dal Soggetto Gestore affidatario del Servizio entro il di cui al precedente comma.
3. Ai sensi dell'art.1, comma 24, della L.R. n.9/2011, il Soggetto Gestore affidatario del Servizio deve adottare forme di versamento automatico delle spese di funzionamento, dietro presentazione di apposito documento contabile, a favore dell'EGA, attraverso Rapporto Interbancario Diretto - R.I.D., o altra forma equivalente di delegazione di pagamento di istituto di credito abilitato.
4. Fermo restando quanto previsto nell'art.30 della presente convenzione eventuali ritardi del versamento all'EGA delle spese di funzionamento saranno sottoposti ad interesse di legge fino al raggiungimento del trentesimo giorno, successivamente l'EGA può richiedere anche la risoluzione della presente convenzione per grave inadempimento.

Capo V

Garanzie, assicurazione, sanzioni, riscatto

Art. 27

Garanzie

1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero, non oltre tre mesi dalla sottoscrizione il Gestore, qualora non vi abbia già provveduto, sottoscrive a favore dell'EGA, in base alle disposizioni di legge, idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, per l'importo di 5.500.000,00 €, pari al 10% dell'ammontare di cui al successivo comma. L'importo della garanzia potrà essere modificato annualmente in base all'andamento degli investimenti oltre che nel caso di cui al successivo art. 34 comma 4.
3. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio ai sensi dell'art. 151, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell'articolo 1944 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'EGA.
4. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

5. Le fidejussioni esistenti vengono adeguate in base alla presente Convenzione entro 6 mesi dalla scadenza, qualora il Gestore per motivi non dipendenti dalla propria volontà e inerzia non riesca ad adeguare la polizza alla presente Convenzione continuerà a rinnovare quella in essere con le medesime modalità previste dalla precedente Convenzione.

6. A garanzia della copertura delle spese di funzionamento dell'EGA il Gestore sottoscrive apposita polizza fidejussoria. Il valore della polizza deve essere pari alle spese di funzionamento calcolate in base alle disposizioni AEEGSI moltiplicato per 2 (due).

7. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

8. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Art. 28

Assicurazioni

1. Il Gestore deve assicurare il proprio servizio contro i danni a terzi e contro grave danno o perimento delle opere, con una o più primarie compagnie assicurative, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare.

2. In particolare, il Gestore dovrà, qualora non vi abbia già provveduto, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione:

- a) prestare idonea garanzia assicurativa per un massimale non inferiore a 5.000.000,00 €, rilasciata da una o più primarie compagnie assicurative, per la copertura di tutti i rischi per responsabilità civile verso i terzi comunque connessi o dipendenti dalle attività, dirette ed indirette, di cui al S.I.I. Per le assicurazioni dei dipendenti si rinvia alle leggi di settore;
- b) sottoscrivere la polizza assicurativa per Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale non inferiore a 1.000.000,00 €.

Art. 29

Risoluzione

1. La presente Convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento o di scioglimento del soggetto Gestore.

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la presente Convenzione potrà essere, altresì, risolta di diritto qualora:

- a) il Gestore ritardi immotivatamente l'esecuzione dei progetti previsti nel Programma degli Interventi per un periodo di tempo, comunque non superiore ad anni due, tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi e/o determinare danni a terzi;
- b) i livelli dei servizi offerti non siano conformi ai valori riportati nel Disciplinare allegato alla presente Convenzione;
- c) il Gestore disattenda immotivatamente le disposizioni della presente Convenzione, in ordine alle modalità di gestione del servizio, arrecando disagi all'utenza;
- d) il Gestore incorra in gravi violazioni alle vigenti disposizioni normative in materia di utilizzo e tutela delle acque, al rispetto delle quali è tenuto;
- e) il Gestore disattenda: l'obbligo di fornire all'EGA le informazioni richieste e, in particolare, i dati relativi alle modifiche apportate alle tariffe e al Programma degli interventi; l'obbligo di presentare il bilancio di previsione di cui all'art. 19, co. 7; l'obbligo di fornire il bilancio di

esercizio relativo alla gestione del servizio contenente a consuntivo i dati oggetto della relazione programmatica di cui all'art. 19, co. 8;

- f) il Gestore commetta gravi e reiterate violazioni alla Carta dei Servizi, arrecando disagi all'utenza;
- g) il Gestore, con dolo o colpa grave, interrompa totalmente il servizio idrico integrato per una durata superiore a 3 giorni consecutivi;
- h) il Gestore proceda al sub affidamento del servizio, anche parziale, a terzi;
- i) la verifica, effettuata dall'EGA, nell'intervallo di tempo pari ad un terzo della durata totale dell'affidamento, abbia esito negativo;
- j) il Gestore non presti o non adegui le garanzie cauzionale ed assicurative previste dagli artt. 27 e 28 della Convenzione.
- k) il Gestore non rispetti i pareri forniti dall'EGA in sede di Controllo Analogico.
- l) per mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art.26, comma 2 e art. 30, comma 6, della presente Convenzione.
- m) qualora venga meno uno dei requisiti dell'affidamento diretto così detto "in house", vedasi art.5 (affidamento del S.I.I.) , del Regolamento di esecuzione della L.R. n.9/2011, approvato con DPGR n.1 del 16.01.2013.
- n) qualora non adegui il proprio Statuto alle norme di finanza pubblica e alla L.R. n.9/2011 e al relativo del Regolamento di esecuzione, approvato con DPGR n.1 del 16.01.2013.

3. Prima di comunicare l'avvenuta risoluzione di diritto della Convenzione, l'EGA ha l'onere di contestare l'esistenza di una delle situazioni sopra descritte al Gestore, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine non inferiore a 30 giorni. Nel medesimo termine il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni. Qualora il Gestore non cessi entro il termine assegnato il proprio comportamento inadempiente, l'EGA potrà esercitare il potere di risolvere di diritto la Convenzione mediante apposita dichiarazione da comunicare a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'EGA avrà la facoltà di attingere alle garanzie prestate ai sensi dell'art. 27 per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

5. L'EGA informa immediatamente la Regione Abruzzo, - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione e Qualità delle Acque - dell'avvio del procedimento di risoluzione e degli esiti dello stesso, anche al fine di assumere i provvedimenti per la tutela dei beni demaniali del S.I.I.

6. Per ogni altro aspetto si rinvia alla procedura di cui al successivo art. 32.

Art. 30

Penali e sanzioni

1. Al Gestore saranno applicate le penali nei seguenti casi:

- a) mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali, standard tecnici-come definiti nel Disciplinare nei tempi previsti nel Piano delle Opere Triennali;
- b) mancato raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di servizio, standard organizzativi-come definiti nel Disciplinare;
- c) mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 4, 19 e 21 della presente Convenzione;
- d) mancata predisposizione/applicazione dei seguenti documenti previsti dall'art. 4, co. 17: Piano operativo triennale, Manuale della sicurezza, Piano di emergenza, Piano di ricerca e

riduzione delle perdite, Piano di gestione delle interruzione del servizio, Piano di rilevamento delle utenze fognarie;

e) mancata o ritardata esecuzione nei termini previsti dalla Convenzione di quanto prescritto per i seguenti documenti: Carta del Servizio Idrico integrato; Regolamento del Servizio idrico integrato di cui all'art. 4, co. 17; Ricognizione delle infrastrutture di cui al comma 6 dell'art. 13 della Convenzione;

f) mancato rimborso dei mutui degli Enti d'Ambito e dei Comuni;

2 Per quanto riguarda le penali di cui ai punti a), b) e c) le modalità di applicazioni ed il relativo ammontare sono specificati nel Disciplinare.

3. Per quanto riguarda le penali di cui al punto d) è stabilito quanto segue:

a) una penale di importo fino al 2% del fatturato annuo previsto dal Piano per ogni anno di ritardo dell'adozione del Piano di emergenza per crisi idriche, del Manuale di gestione, del Manuale della sicurezza;

b) una penale di importo pari alla 0,5% del fatturato annuo previsto dal Piano, per ogni anno di ritardo dell'adozione del Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio e di monitoraggio delle reti idriche e fognarie, e del Piano di gestione delle interruzioni del servizio;

c) una penale di importo pari allo 0,5% del fatturato annuo previsto dal Piano, per ogni anno di ritardo nell'adozione/certificazione del Sistema di Qualità.

4. Per quanto riguarda le penali di cui al punto e) sopra riportato è stabilito quanto segue:

a) in caso di mancata predisposizione della Carta del servizio idrico integrato e del Regolamento del servizio idrico integrato o di mancata adozione dei medesimi nei termini previsti dall'art. 4 della Convenzione, si applica una penale di importo variabile tra l'1% ed il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio dell'EGA, calcolato sul fatturato annuo previsto dal piano, salvo quanto stabilito all'art. 29 della Convenzione;

b) in caso di mancata redazione della Ricognizione delle infrastrutture di cui al comma 6 dell'art. 13 della Convenzione si applicherà la penale d'importo fino al 2% calcolato sul fatturato annuo previsto dal piano per ogni anno di ritardo, salvo quanto previsto dall'art. 29 della Convenzione.

Per le penali di cui al punto e): sanzione accessoria di € 5.000,00 per ogni mese di ritardo.

Per le penali di cui al punto f): cessazione del Servizio per morosità che vada oltre i due anni di ritardo, penale fino al 2% sul valore non rimborsato entro l'anno.

Per ritardi inferiori all'anno, ma comunque superiori al mese, le suddette penali saranno calcolate proporzionalmente.

5. Tutte le penali previste dal presente articolo sono applicate in sede di verifica tariffaria triennale, salvo il diritto di applicare le su dette penali anche prima della revisione triennale. Le stesse saranno conteggiate nell'analisi del Conto Economico del Gestore. Le stesse dovranno essere recuperate dal responsabile dell'inadempimento, così come individuato dal Rappresentante Legale del Gestore. Nel caso di altri inadempimenti non ricompresi fra quelli indicati nei precedenti commi, si applicheranno le penali previste nel Disciplinare allegato.

6. Ai sensi dell'art.1, comma 25 della L.R. n. 9/2011, i soggetti affidatari del Servizio sono obbligati a trasmettere all'EGA ovvero al Commissario Straordinario, di cui al precedente comma 19, tutti i dati necessari per l'aggiornamento del Piano d'Ambito entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, il Commissario Straordinario o l'EGA possono in via sostitutiva acquisire i dati direttamente presso gli uffici del soggetto gestore. La mancata trasmissione dei dati configura un inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio da parte del Soggetto gestore. Analogo obbligo di trasmissione dei dati sulla situazione gestionale ed economica del soggetto affidatario del Servizio sussiste a favore della Regione o di soggetti dalla stessa incaricati. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla sua richiesta, la Regione invita l'EGA ad acquisire, in via sostitutiva, i dati direttamente presso gli uffici del Gestore.

7. Ai sensi dell'art.1, comma 26 della L.R. n.9/2011, la mancata adozione dei provvedimenti di cui ai commi 24 e 25 della L.R. n.9/2011, costituisce illecito amministrativo. Il dirigente responsabile di tali adempimenti, in base al modello organizzativo del soggetto gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro nel caso di inosservanza di tale obbligo. La Regione provvede all'accertamento dell'illecito amministrativo ed all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel caso di reiterazione dell'illecito. La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce inoltre inadempimento grave sanzionabile con la risoluzione della Convenzione per l'affidamento del Servizio e comporta la nullità di ogni atto assunto dal Soggetto Gestore, che sia lesivo della posizione creditoria dell'EGA, nonché la responsabilità amministrativa del dirigente che ha assunto tale atto.

8. Ai sensi dell'art.1, comma 27, della L.R. n.9/2011, l'inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio comporta, su richiesta dell'EGA ovvero del Commissario di cui al comma 19 della L.R. n.9/2011, la responsabilità amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n.9/2011 e dalla Convenzione di affidamento del Servizio.

9. Si applicano alla presente convenzione anche le penali previste dalle normative di settore ed in particolare quelle deliberate dall'AEEGSI.

10. Le penali e le sanzioni non possono in alcun caso gravare nella tariffa.

11. Ai sensi dell'art.5, del Regolamento di attuazione della L.R. n.9/2011, approvato con DPGR n.1/2013, la violazione degli obblighi previsti nella presente convenzione comporta, su richiesta dell'EGA, la revoca degli amministratori senza diritto a risarcimento per risoluzione anticipata dell'incarico. Qualora l'organo societario deputato non provveda alla revoca degli Amministratori, l'EGA provvederà ad assumere l'atto in via sostitutiva e a nominare i nuovi amministratori. Il presente articolo deve essere accettato dagli amministratori al momento in cui accettano l'incarico. Il presente articolo deve essere inoltre integrato nello Statuto Societario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In caso di mancata modifica statutaria nei termini, la convenzione sarà da ritenersi risolta.

12. Nel caso di applicazioni di sanzioni e/o penali non possono essere riconosciute premialità né ai dirigenti né agli amministratori che hanno determinato l'inadempimento.

Art. 31

Riscatto del servizio

1. L'EGA ha facoltà di riscattare la gestione del servizio durante il periodo di affidamento, ai sensi e nel rispetto dell'art. 24 RD n. 2578/1925.

2. In tal caso l'EGA per i beni patrimoniali adotta i criteri di valutazione degli indennizzi previsti dal Titolo I, Capo II, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, con esclusione del mancato profitto e per i beni gratuitamente devolvibili non ancora ammortizzati, adotta i criteri di cui all'art. 32 della presente Convenzione.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 32

Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

3. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
4. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
5. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
6. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.
9. Opere, impianti e canalizzazioni dovranno essere restituiti all'EGA dal Gestore in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito, e non saranno oggetto di compenso se non ove previsto.

Art.33

Disciplinare

1. Il Disciplinare, allegato alla presente Convenzione, ha ad oggetto, tra l'altro:
 - a) le competenze proprie del Gestore e dell'EGA;
 - b) la descrizione analitica dei servizi in affidamento;
 - c) l'indicazione delle fonti di approvvigionamento;
 - d) l'indicazione delle immobilizzazioni, delle attività e delle passività affidate, compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, laddove non già presenti;
 - e) le disposizioni relative alla facoltà per il Gestore di acquisire acqua da terzi;

- f) la descrizione dei livelli minimi di efficienza e di affidabilità dei servizi, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- g) la regolamentazione relativa all'attività di manutenzione delle reti, degli impianti e delle opere;
- h) la definizione, sulla base del Programma degli interventi, delle opere e delle manutenzioni straordinarie;
- i) il programma temporale e finanziario di esecuzione;
- j) le disposizioni in tema di tutela della risorsa idrica;
- k) le condizioni giuridiche ed economiche relative al diritto del Gestore di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico le infrastrutture relative al S.I.I. e di utilizzare le aree pubbliche necessarie all'esercizio delle attività di gestione del servizio;
- l) i nominativi, le qualifiche ed i livelli retributivi del personale, già appartenente alle gestioni esistenti e trasferito al Gestore;
- m) la tariffa, i criteri per la relativa articolazione, le modalità di applicazione, anche con riferimento alle diverse categorie di utenti, le modalità e la periodicità della riscossione della stessa da parte del Gestore;
- n) gli oneri accessori riconosciuti per la gestione del servizio;
- o) la prestazione di depositi cauzionali per l'allaccio di nuove utenze;
- p) i massimali per la copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità per conto terzi;
- q) le penali previste in caso di ritardo nei versamenti delle spese di funzionamento dell'EGA;
- r) le penali previste in caso di ritardo del rimborso agli Enti d'Ambito o ai Comuni in gestione della voce Mutui Pregressi del Canone di Concessione;
- s) le penali previste in caso di mancato raggiungimento di standard strutturali, tecnici ed obiettivi di servizio, nonché le penali di minore gravità;
- t) le modalità di applicazione delle verifiche pluriennali della gestione e le relative penalità;
- u) i flussi informativi tra EGA e Gestore;
- v) la procedura e le modalità per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 18 comma 6.

Art. 34

Disposizioni finali

1. Per quanto non qui regolato si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari di settore.
2. Il Regolamento di controllo analogo, approvato dagli Enti d'Ambito, è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Fino a quando l'EGA non approverà il proprio regolamento per il Controllo Analogo rimarranno vincolanti i regolamenti in essere alla data del 31.12.2012.
3. L'EGA si riserva, qualora necessario, di adottare regolamenti integrativi alla presente convenzione che possano facilitare e migliorare la gestione del S.I.I. ed il rapporto con il Gestore.
4. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

ArubaPEC
S.p.A.
IT

a conclusione delle attività di aggiornamento, per Disciplinare allegato alla
 menzione si intende, lo schema di disciplinare tecnico approvato con DGR
 ovvero il Disciplinare, redatto secondo lo schema di cui alla DGR 979/2006, già
 tra l'Ente d'Ambito e il Gestore, in quanto compatibile con il vigente quadro
 normativo europeo, statale e regionale, nonché con le disposizioni di AEEGSI. L'interpretazione
 autentica delle norme del Disciplinare è di competenza esclusiva dell'EGA.

Art. 35

Allegati

1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:

a) Deliberazione dell'EGA n. 12 del 23/12/2013 (scelta della forma di gestione e affidamento del servizio);

b) Piano d'Ambito comprensivo di

- Ricognizione delle infrastrutture
- Risorse idriche disponibili per il servizio,
- Programma degli Interventi,
- Piano economico-finanziario,
- Modello gestionale ed organizzativo

e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'EGA Delibera n. 03 del 01/02/2002, aggiornata con Delibere CUS n. 02 del 24/02/2011 e n. 02 del 08/03/2012;

d) Disciplinare, Carta del Servizio, Regolamento di utenza

e) Planimetria di delimitazione del territorio d'Ambito.

Firmato digitalmente
da

Luciano DI BIASE

O = ArubaPEC
S.p.A.
C = IT

Letto e sottoscritto

Per l'Ente d'Ambito Aquilano

Il Commissario Unico Straordinario

Inq. Luciano Di Biase

Per Gran Sasso Acqua spa

Il rappresentante legale

Dott. Amerigo Di Benedetto

Americo Di
Benedetto

[illegible]

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Dott. Claudio Paciotti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Luciano Di Biase

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.

La presente delibera è composta di complessivi 38 fogli di cui n° 33 fogli riguardanti
n° 1 allegati.

L'Impiegato Responsabile

Copia della presente deliberazione **verrà affissa in data odierna all'albo pretorio**, per la pubblicazione, e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Aquila, 29/7/2016

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio il

_____ e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno _____ compreso;

Visto l'art. 49 del Dlgs 267/2000;

SI CERTIFICA

La regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera.

Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami.

(Oppure)

Contro la medesima sono stati presentati reclami il _____ prot. N° _____ dal
sig. _____

L'Aquila, _____

IL SEGRETARIO